

## NOTE BREVI

# LA SALVAGUARDIA DELLA MEMORIA. ARCHEOLOGIA DELLA GRANDE GUERRA TRA RECUPERO E TUTELA

CLAUDIA CENCI\*, ROBERTO PICCIONE\*\*

\*Funzionario Archeologo, SABAP Verona, Rovigo e Vicenza

\*\*Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova

### LA TUTELA ARCHEOLOGICA NELL'ALTO VICENTINO E IL RECUPERO DI CIMELI DELLA GRANDE GUERRA

Questo contributo vuole essere una breve sintesi di alcune riflessioni scaturite durante la tavola rotonda tenutasi il 20 ottobre 2019 presso il Museo delle Forze Armate di Montecchio Maggiore (VI)<sup>1</sup>, dove si è parlato del rapporto tra tutela archeologica e vestigia della Grande Guerra, analizzando quanto previsto dalla normativa statale e regionale, con particolare riguardo al rinvenimento di reperti mobili e alla figura del "recuperante"<sup>2</sup>.

Operando nell'Alto Vicentino mi sono presto resa conto di come il tema della Grande Guerra e del recupero, anche materiale, della sua memoria sia qualcosa di strettamente legato alla tutela archeologica *stricto sensu*. Tale consapevolezza è derivata da alcuni episodi (fig. 1) che hanno riguardato ritrovamenti più o meno fortuiti di beni e che purtroppo, almeno in un caso noto, si sono configurati come veri e propri scavi abusivi con

appropriazione di reperti e compromissione del contesto archeologico. Dalle modalità utilizzate e dall'ubicazione del sito in questione, prossimo ad una trincea della Grande Guerra e piuttosto isolato, è legittimo supporre infatti che sia stato individuato tramite utilizzo di *metal detector*, forse durante attività di recupero di cimeli bellici<sup>3</sup>.

Va precisato che già da diversi anni, anche in altri ambiti geografici, ci si è iniziati a porre il problema di un approccio scientifico alle testimonianze materiali dei conflitti bellici dell'era moderna, dando vita ad una nuova disciplina con caratteristiche e metodologie proprie, l'"Archeologia della guerra" o "Archeologia dei campi di battaglia"<sup>4</sup>. Questo nuovo metodo di ricerca olistico, caratterizzato appunto dalla collaborazione di studiosi ed esperti di diverse discipline, è stato applicato da tempo anche nel comparto territoriale di cui ci occupiamo, ossia l'Alto Vicentino e l'Altopiano dei Sette Comuni, territorio associato in maniera indelebile alle vicende della Prima Guerra Mondiale. A queste considerazioni si deve aggiungere il fatto che l'Altopiano è interessato dalla presenza di importanti evidenze archeologiche, in particolare riferibili all'età protostorica, che sono spesso collocate in punti che, per le loro caratteristiche morfologiche e difensive, sono stati oggetto di occupazione anche durante la Grande Guerra: da ciò deriva che, come già premesso,

<sup>1</sup> Alla giornata, organizzata in occasione del Festival Musei Altovicentino, hanno partecipato in qualità di relatori oltre alla Scrivente per la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Verona, Rovigo e Vicenza, il dottor Roberto Piccione, magistrato e cultore della storia della Grande Guerra, e Giovanni Dalle Fusine, studioso locale e recuperante.

<sup>2</sup> Con il termine recuperante, comunemente si intende un appassionato di storia locale che dedica la sua attività alla ricerca e al rinvenimento di oggetti mobili connessi alla storia della Prima e della Seconda Guerra Mondiale. I recuperanti, spesso riuniti in associazioni, oggi sono mossi per lo più da desiderio di collezionismo e di raccolta di tali testimonianze. In passato tale attività si configurava come una vera e propria professione, soprattutto all'indomani della Prima e della Seconda Guerra Mondiale, quando il metallo raccolto in grandi quantità veniva venduto per essere rifuso, in una vera e propria economia di sussistenza, anche con grave rischio per chi si dedicava a questo pericoloso mestiere a causa della grande presenza di numerosi ordigni inesplosi, come ben raccontato nel film di Ermanno Olmi ambientato sull'Altopiano di Asiago, "I recuperanti" del 1969.

<sup>3</sup> Con la presente considerazione non si vuole in alcun modo stigmatizzare l'opera dei "recuperanti" ufficiali dotati di patentino regionale, anche perché come è emerso dal confronto durante la Giornata del 20 ottobre sono numerosi i "recuperanti" che praticano quest'attività abusivamente, senza essere in possesso del patentino regionale e senza aderire a nessuna delle associazioni presenti nel territorio.

<sup>4</sup> Importanti esperienze in questo senso sono state avviate in altre paesi europei, in particolare Francia, Inghilterra e Belgio, ed extraeuropei. Va comunque ricordato che anche l'Italia è da anni impegnata su questo fronte, soprattutto grazie ai progetti di ricerca condotti dal prof. De Guio dell'università di Padova che hanno interessato in particolare i fronti bellici del Trentino e del Veneto, al riguardo si vedano DE GUIO, BETTO 2011a, pp. 143-176; DE GUIO, BETTO 2011b, pp. 321-326; DE GUIO, BETTO, MAGLIAVACCA, MAGNINI 2013, pp. 241-247.



Fig. 1 - Alcuni episodi di cronaca connessi al recupero dei cimeli della Grande Guerra, Giornale di Vicenza.

il tema della salvaguardia della memoria della guerra e il recupero dei suoi cimeli assuma, volente o nolente, un valore importante anche per la tutela dei beni archeologici.

Personalmente ritengo prezioso il contributo anche culturale che può essere offerto dalle comunità locali<sup>5</sup> e dalle varie associazioni (fig. 2), anche di recuperanti, attive sul territorio, ma è essenziale che tutto ciò avvenga con la piena consapevolezza di quanto prescritto dalla normativa in materia e delle responsabilità che questo ruolo attivo comporta. In particolare va tenuto presente che, secondo il Codice dei beni culturali<sup>6</sup>, un oggetto di proprietà pubblica di potenziale interesse culturale è *de iure* un bene culturale, fino a che non venga attestato il contrario. Considerato poi che per la legge italiana tutto ciò che viene rinvenuto sottoterra o nelle acque territoriali è proprietà dello Stato italiano<sup>7</sup>, ne deriva che un oggetto con potenziale valore culturale rinvenuto sottoterra essendo di proprietà pubblica è potenzialmente un bene culturale. Per il combinato disposto dell'art. 10 c. 1 e dell'art. 91 c.1, del Codice dei Beni Culturali, i reperti della Prima Guerra Mondiale vanno pertanto considerati beni culturali a tutti gli effetti? In realtà, come sarà chiarito meglio nel paragrafo successivo, secondo quanto previsto dalla L. 78/2001, "Tutela del Patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale", si tratta più che altro di beni dalla forma giuridica intermedia e proprio per questo è consentito al privato cittadino la possibilità di recuperare e detenere legalmente questi "beni culturali minori".

<sup>5</sup> Nel senso ben espresso dall'art. 2 della Convenzione di Faro (2005) in cui si ribadisce il diritto dei cittadini alla partecipazione attiva al patrimonio culturale e si introduce il concetto di "comunità di eredità", intesa come "insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici dell'eredità culturale e che desidera, nel quadro di un'azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future".

<sup>6</sup> D. Lgs. 42/2004, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio".

<sup>7</sup> Art. 91 D. Lgs. 42/2004 e artt. 822 e 826 del Codice Civile.

Tuttavia va ricordato che ogni attività di intacco del suolo a scopo di ricerca deve essere svolta dal Ministero dei beni culturali<sup>8</sup> o da questo data in concessione ad enti di ricerca e università dopo apposita procedura. La Regione Veneto, come previsto dalla legge 78/2001, ha normato con la legge regionale n. 17 del 2011<sup>9</sup> le attività di raccolta di beni mobili e cimeli della Prima Guerra Mondiale, consentendo per tale scopo anche l'uso di strumenti atti a localizzarli e chiarendo, tuttavia, che tali oggetti devono essere in superficie o al massimo affioranti<sup>10</sup>, escludendo operazioni di scavo. Quindi, malgrado la non totale chiarezza di alcuni passi, la normativa regionale ribadisce che lo scavo per recupero di oggetti, anche qualora riferibili alla Prima Guerra Mondiale, è sempre vietato dalla legge.

Vorrei concludere condividendo alcune proposte operative che, a mio avviso, potrebbero essere attuate dalle istituzioni nazionali e locali deputate alla tutela, nel comune interesse di salvaguardia e di valorizzazione di questo patrimonio storico, ossia:

1. potenziare la formazione dei recuperanti in fase del rilascio del patentino regionale, con il coinvolgimento anche delle altre istituzioni che si trovano ad operare sul territorio, cominciando proprio dalle Soprintendenze e dal Nucleo dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale. Sarebbe inoltre di grande utilità che in que-

<sup>8</sup> Art. 88 D.Lgs. 42/2004.

<sup>9</sup> "Disciplina di raccolta dei cimeli e dei reperti della Grande Guerra" a cui ha fatto seguito la Delibera della Giunta Regionale 952/2012 "Approvazione dei criteri e delle modalità per il rilascio dell'autorizzazione regionale per la raccolta sul territorio del Veneto di reperti mobili e cimeli della Prima Guerra mondiale ai sensi della L.R. 17/2011".

<sup>10</sup> L'aspetto che a mio avviso non risulta chiaro in questo punto è cosa si intenda con affioranti (in che percentuale rispetto alle reali dimensioni dell'oggetto?) e come si possa operativamente procedere con "mere movimentazioni di superficie anche con attrezzature atte a... rimuovere i reperti" ricordando però che tali operazioni devono comunque avvenire "escludendo in ogni caso operazioni di scavo".



Fig. 2 - Rievocazione storica della Grande Guerra a cura dell'ANA, presso Malga Pidocchio in Lessinia (foto Cenci).

sta azione di formazione venissero coinvolti anche gli amministratori locali, in particolare i sindaci, che secondo quanto previsto dalla legge hanno una funzione di intermediazione tra i cittadini e le istituzioni statali in questa materia e che, invece, sono spesso poco informati al riguardo;

2. trasformare la semplice dichiarazione annuale dei luoghi in cui si è svolta attività di recupero da rilasciare alla Regione Veneto, in uno strumento di ricerca e tutela integrata, tracciando tramite GPS i ritrovamenti dei reperti per creare una sorta di carta archeologica del recupero;
3. elaborare un censimento dei cimeli detenuti legalmente dai privati cittadini<sup>11</sup> che li hanno recuperati, con appositi elenchi detenuti presso i Comuni, la Regione e/o la Soprintendenza, in modo da scongiurare il rischio che vadano perdute le informazioni su oggetti che in futuro, acquisendo maggiore carattere di rarità e di testimonianza storica, potrebbero assurgere al titolo di beni culturali in senso stretto.

C. C.

<sup>11</sup> È importante precisare che tra i cimeli raccolti dai collezionisti spesso ci sono armi e ordigni, di cui sarebbe importante regolamentare la custodia non solo per ragioni di tutela del patrimonio storico, ma anche per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini e dei collezionisti stessi.

## UNA SINTESI NORMATIVA. IL CASO DEL VENETO

La legge 78/2001 costituisce un importante intervento normativo adottato con finalità non solo di “rimembranza”<sup>12</sup> della Grande Guerra, ma anche di conservazione del suo lascito materiale, disciplinando e valorizzando la tutela di opere campali, trincee, monumenti, archivi e “reperti mobili”.

La norma citata riconosce il valore storico e culturale delle “*vestigia della prima guerra mondiale*”, con esse facendosi riferimento alle tracce, le testimonianze materiali “*della Grande Guerra, intesa genericamente, cioè in tutti i suoi molteplici e indifferenziati aspetti e non solo nei momenti particolarmente rimarchevoli*”<sup>13</sup>, solo esemplificativamente indicati nell’elenco del comma 2 dell’art. 1 (fortificazioni, cippi, reperti ecc.).

Come si nota, l’insieme delle cose tutelate è vastissimo (dall’elmetto al sacrario) e così diventa indispensabile comprendere quale sia il significato del riconoscimento del “*valore (anche) culturale*” di queste “*vestigia*”, esaminando in particolare i lavori preparatori, importante strumento ermeneutico per l’operatore del diritto.

Con specifico riferimento al rapporto con i beni culturali *pleno jure*, infatti, si rileva come la legge 78/2001 sia improntata ad escludere - di regola - le “*vestigia*” della Grande Guerra dal novero dei beni culturali, evidenziandone piuttosto la natura di “*beni culturali minori*”<sup>14</sup>, caratterizzati da una “*tutela leggera*”, in ragione del basso livello di rarità che solitamente presentano tali oggetti, frutto di produzione seriale e industriale<sup>15</sup>.

Posto questo *discrimen*, è da rilevarsi come l’attività di raccolta dei “*reperti mobili*” sia subordinata, nell’ambito territoriale della Regione Veneto, all’acquisizione di una autorizzazione amministrativa (c.d. *patentino*) che, attestando la conoscenza in capo all’interessato dei “*luoghi di esercizio della attività di raccolta (...) a fini di sicu-*

<sup>12</sup> Il primo intervento normativo a tutela del patrimonio storico - in senso lato inteso - della Grande Guerra risale al 29 ottobre 1922 quando, “*a consacrazione nei secoli della gratitudine della Patria verso i Figli che per la Sua grandezza vi combatterono epiche lotte nella guerra di redenzione 1915-1918*”, vennero dichiarati “*monumenti nazionali*” alcuni luoghi teatro di quelle battaglie.

<sup>13</sup> RAVENNA, SEVERINI 2001, p. 68.

<sup>14</sup> Si tratta infatti di “*cose che, pur testimoniando anch’esse un universo di civiltà, in senso giuridico (diversamente che in senso antropologico) non rientrano tra i veri e propri beni culturali, e perciò non si applica ad essi il regime del Testo Unico di cui al d.lgs. 490 del 1999 [oggi sostituito dal Codice dei beni culturali]*”; RAVENNA e SEVERINI 2001, p. 69.

<sup>15</sup> “*Obiettivamente, tali oggetti spesso non hanno un grande valore storico o venale, poiché di tratta di veri e propri “rottami”, prodotti oltretutto, all’epoca, in milioni di pezzi uguali fra loro; si tratta però di cimeli che hanno un grande valore: quello affettivo e personale dato da chi li trova*” (Dati informativi concernenti la legge regionale del Veneto del 12 agosto 2011, n. 17, art. 2).

rezza ed incolumità pubblica, nonché in materia di disciplina delle armi e (...) di tutela dei beni culturali”<sup>16</sup>, rende possibile la ricerca dei cimeli, anche con l’ausilio di *metal detector*.

La normativa regionale prevede infatti che l’attività di ricerca abbia ad oggetto “*i reperti mobili e i cimeli individuabili a vista o comunque affioranti dal suolo, recuperabili con l’uso delle mani o con il ricorso a mere movimentazioni di superficie, anche con l’utilizzo di attrezzature atte a localizzare, individuare e rimuovere i reperti mobili e cimeli, escludendo in ogni caso operazioni di scavo*”<sup>17</sup>.

L’indicazione regionale deve tuttavia essere coordinata con i sovraordinati articoli 826 del Codice civile e 91 del Codice dei beni culturali (che riservano alla proprietà pubblica le “*le cose d’interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo*”) nonché con la riserva statale delle attività di ricerca in senso stretto (art. 88 del Codice dei beni culturali) e le sottese esigenze di tutela e conservazione delle aree e dei beni archeologici.

Sul punto, è stata infatti presto rilevata la contraddittorietà tra le richiamate norme statali e la legge regionale del Veneto “*nella parte in cui, pur dichiarando escluse in ogni caso operazioni di scavo e limitando la ricerca ai soli oggetti posti in superficie (...) consentiva l’uso del metal detector, che serve ad individuare oggetti metallici servendosi delle sue proprietà magnetiche (uso che è in*

*genere funzionale agli interventi di ricerca più distruttivi*”<sup>18</sup>.

A fronte di tali rilievi, è stata quindi la Giunta regionale del Veneto a farsi carico, nella deliberazione n. 952/2012 (allegato A, art. 1, co. 3), di specificare come per “*movimentazioni di superficie*” debbano intendersi attività quali la “*rimozione del fogliame, sassi o altro materiale di deposito che copra il reperto affiorante dal terreno*”, ribadendo il divieto assoluto di operazioni di scavo e così riportando a coerenza il sistema nel suo complesso.

A questo punto è dunque possibile tracciare, per l’ambito che qui interessa, alcune conclusioni: i cimeli risalenti alla Grande Guerra - di regola - non sono beni culturali e possono (con le limitazioni indicate dalla normativa statale e regionale) essere ricercati e collezionati dai privati, tuttavia in nessun caso possono essere effettuate operazioni di scavo e il *metal detector* può essere utilizzato esclusivamente per mere individuazioni superficiali.

Il ruolo dei recuperanti e dei collezionisti è così salvaguardato e valorizzato dal legislatore (che ha accantonato l’ipotesi, pure inizialmente all’esame del Parlamento, di riservare allo Stato la proprietà dei cimeli della Grande Guerra), ma, al contempo, è stata accentuata la responsabilità dei privati che (almeno per effettuare ricerche in Veneto) si devono formare con appositi corsi e devono approcciarsi a questa attività con consapevolezza e rispetto della memoria, dei luoghi e delle norme.

R. P.

## BIBLIOGRAFIA

- DE GUIO A., BETTO A. (2011a) - Archaeology of the Great War: molto di nuovo dal fronte occidentale - NICOLIS F., CIURLETTI G., DE GUIO A., *Archeologia della Grande Guerra. Atti del Convegno Internazionale, 23-24 giugno 2006*, Luserna (TN), Trento, Stampalith, pp. 143-176.
- DE GUIO A., BETTO A. (2011b) - Archeologia ed etnoarcheologia della guerra - BAR, International Series 2235, pp. 321-330.

- DE GUIO A., BETTO A., MIGLIAVACCA M., MAGNINI L. (2013) - Mountain fossil landscapes and the “archaeology of us”: an object/scenery/recognition experiment - BAR, International Series 2472, pp. 241-247.
- RAVENNA D., SEVERINI G. (2001) - *Il Patrimonio storico della Grande Guerra. Commento alla legge 7 marzo 2001, n. 78*, Gaspari, p. 68.

<sup>16</sup> Art. 2 legge regionale 12 agosto 2011 n. 17.

<sup>17</sup> Art. 3 l.r. cit.

<sup>18</sup> Il riferimento è tratto dal testo dell’Ufficio legislativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, “Interrogazioni a risposta in Commissione n. 5 -01397”.